

Introduzione

Il futuro dell'economia italiana e del sistema produttivo agricolo - sia esso agroalimentare, come i cereali, l'allevamento, o delle bevande, come il vino e la birra - è basato sull'innovazione e sulla ricerca. Non è immaginabile pensare alla crescita e al mantenimento della posizione di "settore primario" senza questi fattori determinanti.

Le nuove frontiere della nutrizione si identificano nell'innovazione dell'agricoltura uno dei cardini principali della nostra vita futura. E' sempre più diffuso parlare di agricoltura-farmaceutica, di componenti nutraceutici, del concetto di pianta come bio-fabbrica per la produzione di molecole di interesse terapeutico/farmaceutico. Tali nuovi usi delle piante hanno implicazioni non soltanto per i settori industriali specifici, ma anche per quello agricolo che produce la materia prima, con effetti positivi sulla diversificazione delle produzioni e dei mercati, e proiettano scenari degli agro-sistemi futuri basati, principalmente, su produzioni non tradizionali (innovazioni di prodotto) e su nuovi impieghi industriali (innovazioni di processo).

Ma l'innovazione non solo quella sul campo, ma anche nel governo e nella conduzione dell'azienda agricola, che deve sempre essere protetta e tutelata, e pronta alla competizione (esogena e endogena). Lo strumento giuridico di maggiore flessibilità e duttilità a tali scopi è sicuramente il trust.

Il trust non è moderno, anzi, ma è adatto a quanto sarà descritto in questo utile libro, e pronto ad essere introdotto nelle imprese agricole italiane, a diffondersi tra gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti.

Il trust è stato descritto da Maitland, eminente storico di diritto inglese, nella maniera seguente: "quando una persona è titolare di diritti che è tenuta ad esercitare nell'interesse di un'altra persona o per il raggiungimento di un determinato scopo, si dice che questa persona è titolare di detti diritti in trust

per l'altra persona o per il raggiungimento di questo scopo, e viene pertanto chiamata trustee...".

Le numerose, ancorché, primitive applicazioni di trust sono presenti da secoli nei vari continenti, e bene si adattano alle richieste delle imprese agricole del terzo Millennio.

Dunque si pensi al quadro creato dopo la conquista della parte meridionale della antica Britannia da parte di Guglielmo "il Conquistatore" avvenuta nel 1066.

Il trust è dunque (secondo una parte della dottrina) un'istituzione inglese che si è sviluppata lentamente attraverso i secoli, non attraverso le pronunce dei giudici - la *common law*, così come veniva definita - ma attraverso la giurisdizione personale di un funzionario reale - il *Chancellor* o Cancelliere, detentore della coscienza (*conscience*) del Re, il quale con la giurisdizione di *equity* suppliva le lacune della *common law*.

Il disponente o *settlor* trovava nel trust una forma di protezione del proprio patrimonio a vantaggio dei suoi successori, che veniva attuato con il trasferimento di detti beni a soggetti fidati - *trustees* - affinché venissero amministrati a favore dei beneficiari.

Ma anche il diritto romano rivendica al trust alcune origini (a seconda di parte della Dottrina di studiosi), ossia dei fedecommissi: delle semplici richieste in forma di preghiera, rivolte all'erede di ritrasmettere tutti i beni ereditari o anche una singola cosa ad un terzo, e in specie del fedecommissio di eredità, quando il testatore, istituendo validamente un erede, lo pregava di restituire tutta l'eredità a un terzo. Il soggetto che ritrasmetteva l'intero patrimonio al terzo sarebbe rimasto formalmente erede e quindi sarebbe stato lui a dover pagare eventuali debiti ereditari, ma anche a poter richiedere il pagamento di eventuali crediti. Con un Senatoconsulto Tribelliano del 56 o 57 D.C., si provvide stabilendo che il pretore accordasse direttamente con il fedecommissario o contro di lui le azioni per crediti o debiti ereditari, facendo finta che fosse stato erede.

Il prodotto editoriale risponde alle esigenze di un'impresa del settore primario (ma non solo) che vuole evolversi, e introdurre in un sistema non evoluto, uno strumento "*datato ma moderno*", che risulta indispensabile in molte fattispecie richieste.

Una volta superata la concorrenza - sempre meno utilizzata e agguerrita delle società, della fondazione e del fondo patrimoniale - il trust rappresenta lo strumento ideale per tutelare l'integrità e la destinazione del patrimonio familiare, ma anche essere alternativa al welfare pubblico-privato per essere sostegno dei componenti "deboli" della famiglia (interazioni con la tutela la curatela e l'amministrazione di sostegno). Come regolatore delle sistemazioni in occasione di crisi della famiglia e di discussioni ereditarie nelle vicende del capitale di rischio della famiglia e in quelle dell'azienda di proprietà familiare, definendo senza dubbi i passaggi generazionale.

È lo spartiacque ideale tra il patrimonio della famiglia, il patrimonio dei familiari, e il patrimonio dell'azienda agricola, proponendosi - dopo il suo riconosci-

mento nell'ordinamento giuridico italiano dalla Convenzione dell'Aja del 1985, entrata in vigore nel 1992, che ha implicitamente convenuto la validità dell'istituto anche in Italia ed in particolare ai cd. Trusts Interni, cioè i Trusts ove i soggetti giuridici sono italiani, i beni si trovano in Italia ma la regolamentazione del Trust è lasciata ad una legge straniera scelta dal disponente.

Purtroppo non vi è ancora una legge che conferisce espressamente riconoscimento giuridico al Trust interno, tuttavia la ormai prevalente dottrina e giurisprudenza sono concordi nel dare riconoscimento a tale istituto proprio facendo riferimento alla Convenzione dell'Aja.

Tuttavia una delle motivazioni che impongono l'applicazione di questo istituto anglossassone nelle nostre aziende agricole sono soprattutto le "facilitazioni" fiscali, che sono evidenti sia nelle imposte dirette (a favore beneficiari), sia nelle imposte indirette (costituzione e trasferimenti, conferimenti e scioglimento), e questo testo le evidenzia in modo particolare e con istruzioni basilari.

Non è solo la famiglia Antinori a introdurre un trust fra campi e vigne, ma le opportunità e le significative situazioni sono numerose, soprattutto quando l'imprenditore agricolo e il coltivatore diretto supera in modo adeguato le implicazioni psicologiche, non banali, dello spossessamento del bene, quando questo - soprattutto - è un bene immobile, un diritto reale, un terreno agricolo, appunto.

Questa diffusione, seppur necessaria e propositiva, non è certo di poco conto perché si propone di regolare la gestione del patrimonio e dei suoi frutti durante la vita del trust, delineare gli ambiti di intervento delle varie figure coinvolte - dai disponenti al *trustee*, dal guardiano ai beneficiari - e stabilire cosa accadrà al momento di devoluzione del patrimonio quando si verifica la fine del trust.

Sarà naturalmente fondamentale la valutazione delle implicazioni fiscali in ogni fase della vita del trust: la tassazione al momento iniziale di disposizione dei beni, l'imposizione dei redditi prodotti dal trust, quella al momento di attribuzione del patrimonio ai beneficiari.

Ma sono fiducioso che le curiosità e le necessità saranno numerose, e rivolte ad una vasta platea di potenziali interessati, perché non dobbiamo dimenticarci che il trust è un'opzione da considerare con attenzione per gestire e tutelare al meglio il patrimonio.

Questo prodotto editoriale, che ha avuto collaborazione dall'esperienza, dalla ricerca e studio dello Studio Gazzani, e soprattutto di Camilla Gazzani (ancora studente di Giurisprudenza), si propone come strumento operativo di confronto e di approfondimento delle problematiche delle aziende agricole, ma non solo, che possono essere superate e valorizzate da questo strumento, molto utile e poco conosciuto (prima della lettura) che è il trust.